

CASSAZIONE

SEZ. V PEN.

16 DICEMBRE 1998

PRESIDENTE: MARVULLI

RELATORE: NAPPI

RICORRENTE: FERRARA

**Ingiuria e diffamazione •
Espressioni offensive •
Interpretazione • Elemento
soggettivo • Dolo eventuale
• Ammissibilità**

Nel reato di diffamazione il dolo dell'agente può anche essere eventuale, purché il soggetto si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive.

**Ingiuria e diffamazione •
Espressioni contenute in
una intervista • Esimente
del diritto di cronaca per
l'intervistatore • Limiti**

Quando l'esistenza di un fatto è controversa non è censurabile il giornalista che riporti le contraddittorie dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni. Tuttavia la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate, né è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti (nel caso di specie l'intervistatore aveva riportato una dichiarazione che riferiva ad un noto magistrato « eccessi deliranti »).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermò la dichiarazione di colpevolezza di Giuliano Ferrara in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere affermato, in un'intervista pubblicata dal settimanale *L'Espresso* del 30 giugno 1995, « sto cercando di dire che l'avvitamento antigarantista della magistratura italiana sino agli eccessi deliranti di Cordova non sarebbe spiegabile ». Assolse invece per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca l'attore dell'intervista, Antonio Padellaro, dal concorso di medesimo delitto di diffamazione, e il direttore del settimanale, Claudio Rinaldi Tufi, dell'addebito di avere omesso il controllo sul contenuto del periodico.

Ritengono i giudici d'appello che è lecita la critica politica, pure aspra, ma non è esercitabile nei confronti di un magistrato, che non svolge attività politica discrezionale, essendo soggetto alla legge. Sicché l'opera del

* In tema di illiceità delle dichiarazioni offensive contenute in una intervista, v., oltre ai precedenti citati in sentenza, Trib. Trento 18 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 609; App. Milano 17 novembre

1989, *ivi*, 1990, 969; Cass. 20 ottobre 1983, Scalfari, in *Giust. pen.*, 1984, II, 655; Trib. Napoli 23 giugno 1978, in *Giur. it.*, 1979, II, 241.

magistrato può essere criticata per inadeguatezza alle situazioni concrete, ma non è lecito affermare, senza alcuna prova, che i suoi atti sono espressione di particolari convinzioni o addirittura la conseguenza di turbe psichiche o di deliri. D'altro canto non pare discutibile l'offensività del riferimento a presunti eccessi deliranti di una persona, anche se l'espressione venga intesa nel senso atecnico di vaneggiamento e non in quello tecnico di uno stato di alterazione mentale, soprattutto se riferita a un magistrato, la cui prima dote deve essere l'equilibrio. Né pare sostenibile che la critica di Giuliano Ferrara fosse riferita alle prese di posizione pubbliche del dr. Cordova o alle censure mossegli dall'Ordine degli avvocati, perché l'espressione offensiva era inequivocabilmente diretta all'attività giudiziaria dell'offeso. Va riconosciuta, invece, l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca ad Antonio Padellaro e Claudio Rinaldi Tufi, perché il giornalista autore dell'intervista si limitò a riportare fedelmente il pensiero di un uomo politico di rilievo nazionale, le cui opinioni erano oggettivamente di pubblico interesse.

2. Ricorrono per cassazione Giuliano Ferrara, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e Agostino Cordova.

Ferrara propone due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 595 c.p. in relazione all'art. 51 c.p. e all'art. 21 Cost. Sostiene in primo luogo che manca il dolo, pur generico, richiesto per la configurazione del delitto di diffamazione, perché, quand'anche si ritenesse diffamatorio il riferimento al dott. Cordova come emblema dell'avvitamento antigarantistico della magistratura italiana, dovrebbe comunque escludersi un intento lesivo della dignità personale del magistrato, essendo evidente la finalità di critica storico-istituzionale.

L'intento critico, comunque, dovrebbe almeno rendere applicabile, ove l'espressione fosse ritenuta di per sé illecita, l'esimente dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito, perché il ricorrente espresse una valutazione non riferibile all'attività giudiziaria di Agostino Cordova, bensì alle sue ricorrenti manifestazioni pubbliche di personali opinioni. Sicché si trattò della contrapposizione tra due diverse visioni sul dibattuto tema della custodia cautelare, di indubbia rilevanza sociale, espresse da personaggi noti al pubblico e, perciò, esposti a critiche anche serrate; ma le espressioni usate superarono i limiti della correttezza e della continenza.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che i giudici d'appello si siano impegnati in un'inconferente connotazione dell'attività giudiziaria e nella configurazione di una sorta di immunità dei magistrati, senza però considerare che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato, nessuna critica era stata mossa all'attività professionale di Agostino Cordova, essendo del tutto generica l'espressione « eccessi deliranti », evidentemente riferita a un pubblico confronto di opinioni, caratterizzato, come la stessa corte romana riferisce, da accesa passionalità. Contraddittorio è, infine, il riconoscimento a Padellaro e Rinaldi dell'esimente del diritto di cronaca nel presupposto della rilevanza sociale dell'opinione critica da essi riferita che pure si ritiene illecita.

Analoga contraddizione viene denunciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e da Agostino Cordova, che rilevano

come la tesi della corte romana porterebbe assurdamente a esimere comunque da pena il giornalista resosi strumento degli insulti anche più gravi.

Il ricorso di Giuliano Ferrara è infondato.

Il primo motivo del ricorso sembra evocare l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva l'*animus diffamandi* ed *iniurandi* per la configurabilità del dolo. Ma oggi è indiscusso come riconosce lo stesso ricorrente, che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione, non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass., sez. V, 15 ottobre 1987, Beria, m. 178532).

Tuttavia, l'esigenza di sottrarre alla sanzione comportamenti che non appaiano meritevoli può essere recuperata nella definizione della condotta, ove si consideri che, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo; e tale destinazione va individuata con riferimento al significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente. Per questa ragione il dolo richiesto è quello generico. E può trattarsi anche di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive.

Nel caso in esame, quindi, non interessa sapere quali fossero gli intenti di Giuliano Ferrara, che probabilmente erano davvero politici e prescindevano dall'occasionale riferimento delle sue parole alla persona di Agostino Mordova. Ciò che rileva è il significato oggettivo delle espressioni da lui consapevolmente adoperate. E in questa prospettiva non pare possa dubitarsi né che risultasse offensiva l'attribuzione ad Agostino Cordova di « eccessi deliranti » né che tale offesa, destinata a individuare l'opera di Cordova come emblematica dell'avvitamento antigarantista della magistratura, fosse riferibile all'attività professionale dell'offeso. Può darsi che le intenzioni e gli scopi di Ferrara fossero effettivamente altri, ma il significato oggettivo ed evidente delle sue parole era quello di individuare l'attività professionale di Agostino cordova come esorbitante, per una sorta di personale frenesia, rispetto agli stessi standard di una magistratura incontrollabilmente precipitata in una prassi antigarantista.

Accertato così che i giudici del merito hanno correttamente ritenuto l'esistenza e la consapevolezza dell'offesa, occorre verificare se l'illecito sia scriminabile per il dedotto esercizio del diritto di critica.

Come ricorda il ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte « il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti » (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300).

Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di propo-

sizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza di espressione (Cass., sez. V, 24 novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicché, si ritiene, « il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta » (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712).

In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce « gratuite », nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o danneggianti.

Nel caso in esame l'inequivoco riferimento negativo alle capacità psichiche del dr. Cordova non era affatto necessario per esprimere una critica alla magistratura italiana, che, secondo il ricorrente, adotta prassi antigarantiste emblematicamente rappresentate nei loro limiti estremi dall'opera del Procuratore della Repubblica di Napoli. E pertanto non può ritenersi che l'offesa recata alla reputazione del querelante sia scriminata dall'esercizio del diritto di critica.

In questi limiti è incensurabile la motivazione esibita dalla Corte d'appello a giustificazione della propria decisione, risultando ultronee le rimanenti argomentazioni della sentenza impugnata, censurate dal ricorrente perché intese a indicare le ragioni di una particolare offensività delle espressioni controverse in quanto dirette contro un magistrato.

Il ricorso di Giuliano Ferrara va, pertanto rigettato.

4. Fondati sono, invece, i ricorsi di Agostino Cordova e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, che hanno censurato l'assoluzione di Antonio Padellaro e di Claudio Rinaldi Tufi.

La corte romana ha ritenuto che costituisca esercizio del diritto di cronaca il riferire fedelmente le opinioni di un importante uomo politico, come tali socialmente rilevanti, benché offensive dell'altrui reputazione.

In realtà la giurisprudenza di questa Corte ha correttamente affermato che, « nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un'intervista, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo, e non tanto, dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall'intervistato, quanto dalla qualità di que-

sti, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni, sì che l'eventuale omessa pubblicazione dell'intervista finirebbe per risolversi in una forma di censura, in contrasto con l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia (Cass., sez. V, 16 gennaio 1995, Bardi, m. 200660, con riferimento a una fattispecie nella quale un assessore aveva, con un'intervista, avallato le voci di corruzione all'interno dell'appalto amministrativo comunale e la notizia, da lui stesso fornita, di illecita ricezione di tangenti da parte di un funzionario, identificabile, dello stesso Comune). E in effetti, quando l'esistenza di un fatto è controversa, non è censurabile il giornalista che riporti le contraddittorie dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni, neppure se le utilizzi per proporre una propria ricostruzione della vicenda (Cass., sez. V, 25 settembre 1995, Lajacona, m. 202657). In questi casi, invero, il giornalista non è in grado di verificare ulteriormente l'attendibilità delle dichiarazioni riportate; e l'esistenza stessa di quelle dichiarazioni assume rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.

Ma la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (Cass., sez. V, 5 febbraio 1986, Bonanota, m. 172422). Né a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti.

In altri termini, se è discutibile la punibilità del giornalista che riporti asserzioni dell'intervistato risultate poi non vere, non è certamente discutibile la punibilità del giornalista che riporti valutazioni gratuitamente e palesemente offensive dell'altrui reputazione.

Il difensore degli imputati ha sostenuto che il ricorso di Cordova sarebbe inammissibile per difetto di specificità, mentre quello del pubblico ministero devolverebbe solo un inesistente vizio di motivazione della sentenza impugnata. Deve rilevarsi, tuttavia, che il ricorso di Cordova è specificamente inteso a censurare, anche per gli aspetti civili, l'assoluzione dei due giornalisti del settimanale; mentre l'effetto devolutivo dell'impugnazione del pubblico ministero deve desumersi dalle censure effettivamente proposte, non dall'intestazione del ricorso.

Sicché, risultando entrambi ammissibili e fondati, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente all'assoluzione di Antonio Padellaro e di Claudio Rinaldi Tufi.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso di Giuliano Ferrara e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita Agostino Cordova, che liquida in complessive L. 3.500.000, di cui L. 2.500.000 per onorario.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione di Antonio Padellaro e di Claudio Rinaldi Tufi, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.